

Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2022, n. 6-5317

Legge regionale 14/2019, articolo 8. Approvazione del Programma annuale di attuazione per la montagna - anno 2022, in coerenza con l'articolo 1, comma 593, della legge 234/2021.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che l'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede:

al comma 1 che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approvi il "Programma annuale di attuazione per la montagna", documento che individua le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali;

al comma 2 che il programma annuale per la montagna, in coerenza con la pianificazione strategica e territoriale provinciale e metropolitana, individui:

- a) gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
- b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
- c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
- d) le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano ed i criteri di assegnazione delle risorse;
- e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
- f) gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani.

Premesso inoltre che:

l'articolo 11 della medesima legge regionale sancisce l'istituzione del fondo regionale per la montagna;

con la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 è stato approvato il "Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024";

con la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 si è approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

con D.G.R. n. 2-5225 del 21 giugno 2022 è stato approvato il riparto del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2022 ammontante complessivamente a 10.737.558,90 €, stabilendo in particolare che un terzo della quota di cui all'art. 11 comma 2, lett. a) della legge regionale 14/2019 e all'art. 2 del Regolamento regionale 3/R del 25 giugno 2020, sia destinato al finanziamento dei progetti presentati dalle Unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna.

Richiamato che la legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024, in particolare, all'articolo 1, comma 593, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna istituisce il "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" che è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d)

interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

Dato atto che:

- con D.D. n. 315/A1615A del 29 giugno 2022 è stata quantificata in € 2.364.284,36 la somma complessiva a disposizione delle Unioni Montane per l'attuazione del programma annuale 2022, in attuazione alla ripartizione effettuata dalla sopra richiamata D.G.R. n. 2-5225 del 21 giugno 2022;

- la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo della montagna, per la redazione della proposta del Programma annuale per la montagna - annualità 2022, con cui si dà attuazione agli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 14/2019, ha avviato, come da documentazione agli atti, un confronto con le Unioni montane, ha tenuto conto dei contributi del territorio e dei dati predisposti dall'Osservatorio per la montagna, istituito con D.G.R. n. 3-2350 del 27 novembre 2020 e della coerenza tra gli interventi contemplati nella suddetta proposta con gli interventi di cui al sopra richiamato articolo 1, comma 593 della legge 234/2021.

Sentita in data 24 maggio 2022 la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane di cui alla D.G.R. n. 3-1488 del 12 giugno 2020.

Sentita in data 7 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14/2019, la Commissione consiliare competente che ha espresso parere favorevole.

Dato inoltre atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a 2.364.284,36 € sullo stanziamento del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 - cap. 151888 "Fondo regionale per la montagna", impegno n. 10984 /2022.

Ritenuto pertanto:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019 ed in coerenza con l'articolo 1, comma 593, della legge 234/2021, il Programma annuale per la montagna per l'anno 2022, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, destinando alla sua attuazione euro 2.364.284,36;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14/2019 ed in coerenza con l'articolo 1, comma 593, della legge 234/2021, il Programma annuale per la montagna per l'anno 2022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, destinando alla sua attuazione euro 2.364.284,36;

- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per l'importo pari a € 2.364.284,36 sullo stanziamento del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 - cap. 151888 "Fondo regionale per la montagna", impegno n. 10984 /2022;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 sul sito Ufficiale della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA ANNUALE PER LA MONTAGNA
Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 - articolo 8
Anno 2022

Premessa

I territori di montagna rappresentano luoghi in cui da sempre convivono rilevanti opportunità di sviluppo insieme a numerosi fattori di ritardo e fragilità.

Da una parte, l'indubbia ricchezza di ecosistemi e di varietà paesaggistiche e l'elevata disponibilità di risorse naturali, fra cui il potenziale di fonti energetiche rinnovabili 'pulite' (si pensi innanzitutto all'idroelettrico), costituiscono importanti fattori strategici non ancora adeguatamente valorizzati. Dall'altra non c'è dubbio che, rispetto alle aree di pianura, la morfologia stessa dei territori montani determina tutta una serie di elementi di vulnerabilità intrinseca. La diffusa esposizione al rischio idrogeologico e versanti montuosi soggetti a frane e valanghe caratterizzano pressoché ogni valle alpina e appenninica. Altre ricorrenti minacce naturali sono gli incendi boschivi, gli eventi alluvionali collegati a fenomeni atmosferici di portata amplificata. A ciò si aggiunge il continuo ridimensionarsi del ruolo di presidio del territorio storicamente svolto dall'attività agro-silvo-pastorale e il preoccupante abbandono, senza riconversione, delle superfici agricole in quota.

A fianco delle pressioni da fattori naturali, nei territori montani è particolarmente accentuato il calo demografico e il conseguente progressivo invecchiamento della popolazione non adeguatamente controbilanciato da saldi residenziali positivi.

Fra le motivazioni alla base del preoccupante divario fra aree "periferiche" di montagna e aree "centrali" di pianura vi è la difficoltà di garantire un adeguato accesso della popolazione ai servizi pubblici di base (sanità, istruzione, trasporti, connettività digitale, approvvigionamento di beni...). A ciò si deve aggiungere che la creazione di opportunità di sviluppo è spesso limitata dall'inadeguatezza infrastrutturale (sia fisica che digitale) soprattutto delle aree più interne e dei territori a quote maggiori. Viene così a mancare una condizione abilitante dell'attrattività imprenditoriale e residenziale che rischia di compromettere la stessa qualità della vita degli abitanti.

Oltreché dalla carenza di servizi, il rapporto di dipendenza funzionale fra montagna e pianura è alimentato dal "pendolarismo lavorativo", fenomeno che riflette le difficoltà insediative di attività economico/commerciali in quota e che non facilita il riequilibrio territoriale.

Per questi motivi, la montagna richiede un'attenzione permanente alla salvaguardia ambientale, alla messa in sicurezza del territorio come pure alla capacità di assicurare un'adeguata risposta ai bisogni essenziali dei propri abitanti, spesso ostacolata dall'elevata frammentazione amministrativa e residenziale.

Tuttavia, negli anni, sta fortunatamente avvenendo un cambiamento di prospettiva, per cui la valorizzazione delle risorse naturali, il rapporto uomo-ambiente e la tutela di specificità geoculturali sono sempre più percepiti come valori territoriali condivisi da tutelare, in grado di trasformarsi in opportunità di sviluppo e attrazione territoriale che vanno a controbilanciare inevitabili disagi imposti da restrizioni amministrative.

Un ulteriore controverso driver di sviluppo è di certo rappresentato dalle attrattive turistiche (invernali ed estive) offerte dalla montagna. Accanto infatti all'incremento delle presenze turistiche e al loro positivo apporto all'economia valliva, i flussi turistici si accompagnano a fattori di attenzione per l'identità e la tutela del territorio. Rischiano ad esempio infatti di incrementare il rapporto fra seconde e prime case, di alterare il delicato equilibrio naturale, oltreché di rendere le località di media valle dei semplici territori di transito.

Alla luce delle particolarità del quadro appena descritto di bilanciamento fra "opportunità e minacce", è importante che le politiche pubbliche a favore della montagna da una parte assecondino e valorizzino le opportunità di crescita presenti, e dall'altra favoriscano la realizzazione di interventi sostenibili volti a contrastare i fattori alla base del divario con altre aree

meno problematiche della regione.

L'intervento regionale dovrà dunque dedicare un'attenzione particolare a interventi e opere abilitanti lo sviluppo delle aree di montagna, come il potenziamento (e la manutenzione) dei collegamenti viari e dei servizi di trasporto pubblico che favoriscano l'interconnessione non solo fisica dei territori (si pensi ad es. ai cablaggi necessari alla diffusione della banda ultra larga e ai connessi servizi digitali), e la creazione di condizioni abilitanti per l'attrattività imprenditoriale e turistico-residenziale. È altresì fondamentale incrementare la rete di adeguate strutture di cura e presidi sanitari, nonché la diffusione di una sempre maggiore conoscenza del territorio, delle sue identità, tendenze ed evoluzioni.

Risorse

L'attuazione del Programma per la montagna - annualità 2022 – è finanziata con le risorse del fondo regionale per la montagna di cui alla D.G.R. n. 2-5225 del 21 giugno 2022 e alla D.D. n° 315/A1615A del 29 giugno 2022; complessivamente la somma a disposizione ammonta ad euro 2.364.284,36 €, ed è ripartita tra le Unioni montane con i criteri definiti dall'art. 2 del Reg. 3/R/2020.

Macro linee d'azione

In considerazione di quanto indicato nella premessa, per l'anno 2022 si delineano le seguenti macro linee di azione:

Macro linea d'azione n. 1

Interventi di sistemazione del territorio montano

Interventi di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali quali, ad esempio:

- interventi localizzati di sistemazione idrogeologica;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste agrosilvopastorali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di alpeggio;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri inseriti nel catasto regionale;
- interventi per la previsione, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.

Macro linea d'azione n. 2

Mantenimento dei servizi essenziali (art. 24 – Servizi essenziali)

Iniziative progettuali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio assistenziali ed ai trasporti, quali ad esempio:

- iniziative destinate a mantenere e migliorare l'offerta formativa nei territori montani per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, anche con modalità innovative;
- progetti educativi volti alla valorizzazione delle attività dei singoli plessi scolastici in relazione al territorio;
- interventi socio assistenziali;
- iniziative per il trasporto scolastico (sia come organizzazione del servizio che come sostegno al costo dell'abbonamento) e per la residenzialità degli studenti;
- servizio di trasporto per anziani e disabili;
- infrastrutturazione per lo sviluppo della mobilità sostenibile (colonnine ricarica bici e auto elettriche ecc.).

Macro linea d'azione n. 3

Altri interventi

Interventi finalizzati alla crescita e allo sviluppo economico-sociale dei territori montani, nonché volti a contrastare lo spopolamento dei territori montani, di cui ai seguenti articoli della l.r. 14/2019:

- art. 22 (Turismo sostenibile in ambiente montano)
- art. 23 (Turismo sportivo in territorio montano)
- art. 26 (Sviluppo dei servizi digitali)
- art. 27 (Accesso ai servizi televisivi, postali e della telefonia mobile)
- art. 28 comma 2 lett. c) - manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti
- art. 29 (Valorizzazione delle risorse energetiche locali)
- art. 30 (Green communities, cooperative di comunità, comunità energetiche).

Norme di attuazione

Le risorse massime destinate ad ogni singola Unione montana, da attivare attraverso la presentazione di proposte progettuali, sono quantificate con Determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo della montagna.

Le proposte progettuali relative al programma annuale 2022 dovranno essere presentate dalle Unioni montane al medesimo Settore in conformità alle modalità ed ai termini che verranno definiti con apposita determinazione, pena l'inammissibilità dell'istanza.

Con la trasmissione dei progetti, le Unioni montane dovranno attestare la conformità ai vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale.

Con Determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo della montagna saranno approvati gli esiti dell'istruttoria, effettuata allo scopo di verificare la coerenza dei progetti proposti con il presente programma e le procedure attuative predisposte dal settore e si provvederà alla conseguente liquidazione delle risorse.

Si ribadisce che la mancata presentazione delle proposte progettuali da parte delle Unioni montane nei termini e con le modalità previste comporterà, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.r. 14/2019, la non assegnazione delle risorse, le quali costituiranno economie.

Ulteriori disposizioni tecnico-operative saranno definite con provvedimenti del Settore Sviluppo della montagna.

Controllo e monitoraggio

In attuazione dell'articolo 7 del Reg. 3/R/2020 il Settore Sviluppo della montagna, al fine di svolgere l'attività di monitoraggio e controllo in merito all'attuazione del presente programma, con apposita Determinazione dirigenziale stabilirà:

- le modalità di acquisizione, anche per via informatica, di tutti i documenti utili ad attestare l'utilizzo dei fondi trasferiti per l'attuazione del programma;
- i contenuti delle relazioni e rendicontazioni;
- le modalità e le percentuali dei sopralluoghi a campione finalizzati a verificare la realizzazione degli interventi o delle iniziative finanziate.

Sanzioni e revoca

In attuazione dell'art. 8 del Reg. 3/R 2020, con apposito provvedimento del Settore sviluppo della montagna, saranno definite le modalità di revoca e restituzione delle risorse assegnate per l'attuazione del programma annuale eventualmente non utilizzate o utilizzate per fini non conformi a quanto approvato con il provvedimento di concessione.